



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 1 agosto 2012 n.103

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto l'articolo 4, secondo comma, della Legge Costituzionale 22 luglio 2011 n.1;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.9 adottata nella seduta 17 luglio 2012;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

DISCIPLINA DELL'ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 1 *(Finalità)*

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, della Legge Costituzionale 22 luglio 2011 n. 1, il presente decreto delegato detta disposizioni per l'esposizione della bandiera della Repubblica di San Marino.

Art. 2 *(Esposizione della bandiera all'esterno)*

1. La bandiera della Repubblica di San Marino è esposta all'esterno degli edifici ove hanno sede gli organi istituzionali, gli enti e gli uffici del settore pubblico allargato, del Quartiere delle Milizie, delle sedi scolastiche e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari sammarinesi all'estero, in occasione delle seguenti festività civili e nazionali, nonché nelle ricorrenze a cui partecipa la Reggenza:

- a. 5 febbraio: Sant'Agata, anniversario del riacquisto della libertà dopo l'occupazione alberoniana, 1740;
- b. 25 marzo: Arengo Generale dei Capifamiglia, 1906 e festa delle Milizie;
- c. 1 aprile: Ingresso dei Capitani Reggenti;
- d. 1 maggio: Festa dei Lavoratori;
- e. 4 giugno: San Quirino, anniversario dello sventato tentativo di Fabiano da Monte, 1543;
- f. Maggio/giugno: Corpus Domini;
- g. 28 luglio: Caduta del Fascismo e festa della Libertà;
- h. 3 settembre: San Marino, festa del Santo Patrono e della Fondazione della Repubblica, 301 d.c.;
- i. 1 ottobre: Ingresso dei Capitani Reggenti.

2. In occasione dell'Arengo semestrale e delle riunioni del Consiglio Grande e Generale la bandiera è esposta sulla Torre del Palazzo Pubblico.
3. La bandiera è altresì esposta in occasione di visite ufficiali di Capi di Stato e di Governo estero e di cerimonie ed incontri diplomatici, secondo le disposizioni del Cerimoniale Diplomatico.
4. L'esposizione della bandiera all'esterno delle sedi di rappresentanza diplomatica e consolare sammarinesi all'estero è effettuata secondo le istruzioni impartite dal Cerimoniale Diplomatico.
5. La bandiera è altresì esposta all'esterno dei seggi elettorali, dal mattino fino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.
6. La bandiera è altresì esposta all'esterno di ogni luogo ove si tiene una cerimonia con la partecipazione della Reggenza e/o di membri del Congresso di Stato.

Art. 3

(Esposizione della bandiera all'interno)

1. All'interno di sedi pubbliche la bandiera è esposta in modo permanente:
 - a. nelle sale di rappresentanza del Palazzo Pubblico e di altre sedi istituzionali;
 - b. negli uffici della Reggenza;
 - c. negli uffici dei Segretari di Stato;
 - d. nelle aule di udienza degli Organi Giudiziari;
 - e. negli uffici pubblici e diplomatici;
 - f. nelle sedi delle Giunte di Castello;
 - g. nei Comandi Militari;
 - h. nell'atrio degli edifici scolastici.
2. La bandiera è esposta all'interno di ogni luogo in cui si svolge un evento al quale partecipa la Reggenza e/o membri del Congresso di Stato.
3. La bandiera può essere esposta all'interno delle sedi pubbliche o private ove hanno luogo convegni, congressi, ricevimenti, inaugurazioni, commemorazioni ed altri eventi pubblici, limitatamente al tempo dell'evento.

Art. 4

(Disposizioni generali)

1. Qualora per esigenze di cerimoniale la bandiera della Repubblica sia esposta in concomitanza con altra o altre bandiere, viene alzata per prima la bandiera ospite. In questo caso la bandiera della Repubblica di San Marino dà la destra alla bandiera ospite, quindi è a destra per chi guarda. In caso di manifestazioni e cerimonie in cui siano presenti bandiere di più stati la bandiera della Repubblica di San Marino occupa il posto di sinistra, mentre le restanti seguono l'ordine alfabetico. Qualora siano esposte tre bandiere, quella sammarinese è esposta al centro. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, e' lasciato libero il pennone centrale.
2. All'esterno e all'interno degli edifici pubblici si espongono bandiere di paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di autorità straniera, o per analoghe ragioni cerimoniali, salve le disposizioni impartite dal Cerimoniale Diplomatico.
3. Le bandiere devono essere esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo.
4. Su ciascuna asta si espone una sola bandiera.
5. In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura una o due strisce di velo nero.
6. La bandiera della Repubblica di San Marino può essere applicata unicamente sulle autovetture con a bordo i Capitani Reggenti. Sono fatte salve singole disposizioni legate di volta in volta a particolari esigenze indicate dal Cerimoniale Diplomatico.

7. Nessuna bandiera, vessillo, gonfalone o gagliardetto può essere posto al di sopra della bandiera della Repubblica di San Marino.
8. La bandiera della Repubblica di San Marino non può essere usata per alcun tipo di decorazione, drappo o festone. Per drappeggiare palchi, o comunque per decorare, possono essere usati nastri o tessuti bianchi e azzurri.
9. Ogni cittadino può esporre la bandiera della Repubblica all'esterno della propria abitazione nei giorni di festa nazionale.

Art. 5
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente decreto delegato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 agosto 2012/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maurizio Rattini – Italo Righi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta